



STATUTO

LC
LETTERATURA
CAPRACOTTESE

Associazione di Promozione Sociale



ART. 1 - (Denominazione e sede)

- 1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: LETTERATURA CAPRACOTTESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.
- 1.2 Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "LETTERATURA CAPRACOTTESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" anche l'acronimo/locuzione ETS/ente del Terzo settore.
- 1.3 L'Associazione LETTERATURA CAPRACOTTESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ha sede legale in via San Sebastiano 6, nel Comune di Capracotta (IS), e opera nel territorio della Regione Molise.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalle norme del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2 - (Statuto)

- 2.1 L'Associazione di Promozione Sociale (di seguito, anche "Associazione") è una libera associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (d'ora in avanti "CTS"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

- 3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)

- 4.1 Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Scopo, finalità e attività)

- 5.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.
- 5.2 L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale, in particolare le seguenti attività: (lettere D, E, F, G, H, I, K, L, U, V, W, Z)
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, co. 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 5.3. Per la realizzazione diretta ed indiretta delle finalità di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, anche se non esaustiva, le attività ed erogare i servizi di seguito elencati:
- organizzare incontri, convegni e presentazioni letterarie;
 - pubblicare libri e coadiuvare gli autori in erba nella redazione di opere prime;
 - organizzare escursioni sul territorio altomolisano a carattere letterario;
 - organizzare viaggi volti alla riscoperta dei personaggi illustri di Capracotta.
- 5.4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
- 5.5. Inoltre l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - (Ammissione degli associati e numero minimo)

- 6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 35 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

- 7.1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente.

7.2. e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

- 8.1 Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 8.2 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- 8.3 Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
- 8.4 Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

- 9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 9.2 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
- 9.3 L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
- 9.4 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

- 10.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - l'Organo di controllo, eventuale o obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30 co. 2 CTS;
 - il Revisore legale o l'Organo di revisione, eventuale o obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS.
- 10.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 co. 2 cod. civ.
- 10.3 È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 11 - (Assemblea)

11. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

- 11.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
- 11.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 11.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita/divulgata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- 11.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 11.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 11.7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 11.8 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- 11.9 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 3 (tre).
- 11.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

- 12.1 L'Assemblea ordinaria:
 - 12.1.1 nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - 12.1.2 approva il bilancio di esercizio;
 - 12.1.3 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 12.1.4 delibera sulla esclusione degli associati;
 - 12.1.5 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - 12.1.6 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 12.2 L'Assemblea straordinaria:
 - 12.2.1 delibera lo scioglimento;
 - 12.2.2 delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - 12.2.3 delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

- 13.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 13.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

14. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

- 15.1 L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

- 15.2 L'organo di amministrazione è formato da un numero 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
- 15.3 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 15.4 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.
- 15.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15.6 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 16 - (Presidente e Vicepresidente)

- 16.1 Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 16.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
- 16.3 Il Presidente resta in carica anni 5 (cinque) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.
- 16.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
- 16.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 17 - (Organo di controllo)

- 17.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 17.2 L'organo di controllo:
- 17.2.1 vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - 17.2.2 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - 17.2.3 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - 17.2.4 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 17.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Revisione legale dei conti)

- 18.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

- 19.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 19.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - (Risorse economiche)

- 20.1 L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 - proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 co. 1 D.Lgs. 117/2017;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

- 21.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
- 21.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 - (Bilancio)

- 22.1 I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 22.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

- 23.1 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.
- 23.2 In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24 - (Libri sociali)

- 24.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- 24.1.1 il libro degli associati;
 - 24.1.2 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 24.1.3 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - 24.1.4 il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 24.2 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta.

ART. 25 - (Convenzioni)

- 25.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 co. 1 D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

25.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Risorse umane)

- 26.1 L'Associazione, come stabilito dall'art. 36 CTS, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 co. 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
- 26.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari oppure i lavoratori non devono essere superiori al 5% (cinque per cento) dei soci.
- 26.3 I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

- 27.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 28 - (Assicurazione dell'Associazione)

- 28.1 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 - (Devoluzione del patrimonio)

- 29.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.
- 29.2 In caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 30 - (Disposizioni finali)

- 30.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sommario

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | ART. 1 - (Denominazione e sede) | 2 |
| 2. | ART. 2 - (Statuto) | 2 |
| 3. | ART. 3 - (Efficacia dello Statuto) | 2 |
| 4. | ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto) | 2 |
| 5. | ART. 5 - (Scopo, finalità e attività) | 2 |
| 6. | ART. 6 - (Ammissione degli associati e numero minimo) | 3 |
| 7. | ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati) | 3 |
| 8. | ART. 8 - (Qualità di volontario) | 4 |
| 9. | ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato) | 4 |
| 10. | ART. 10 - (Gli organi sociali) | 4 |
| 11. | ART. 11 - (Assemblea) | 4 |
| 12. | ART. 12 - (Competenze inderogabili dell'Assemblea) | 5 |
| 13. | ART. 13 - (Assemblea ordinaria) | 5 |
| 14. | ART. 14 - (Assemblea straordinaria) | 5 |
| 15. | ART. 15 - (Organo di amministrazione) | 5 |
| 16. | ART. 16 - (Presidente e Vicepresidente) | 6 |
| 17. | ART. 17 - (Organo di controllo) | 6 |
| 18. | ART. 18 - (Revisione legale dei conti) | 6 |
| 19. | ART. 19 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili) | 6 |
| 20. | ART. 20 - (Risorse economiche) | 7 |
| 21. | ART. 21 - (I beni) | 7 |
| 22. | ART. 22 - (Bilancio) | 7 |
| 23. | ART. 23 - (Bilancio sociale) | 7 |
| 24. | ART. 24 - (Libri sociali) | 7 |
| 25. | ART. 25 - (Convenzioni) | 7 |
| 26. | ART. 26 - (Risorse umane) | 8 |
| 27. | ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) | 8 |
| 28. | ART. 28 - (Assicurazione dell'Associazione) | 8 |
| 29. | ART. 29 - (Devoluzione del patrimonio) | 8 |
| 30. | ART. 30 - (Disposizioni finali) | 8 |